

Diritti degli animali

Una società può ritenersi civile anche nella misura in cui tutela i diritti degli animali.

Con l'espressione "diritti degli animali" si intende l'estensione ad altre specie animali di alcuni dei diritti fondamentali dell'uomo, quali il diritto di vivere in libertà o di non soffrire inutilmente. Il termine "diritto" viene inteso sia in senso morale che legale.

Una **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale** è stata approvata dall'UNESCO nel 1978.

Di tale dichiarazione voglio ricordare in particolare gli articoli 2 e 3.

Nell'articolo 2, tra le altre cose, si afferma che ogni animale ha diritto al rispetto.

L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.

L'articolo 3 recita che nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

La **Legge 20 luglio 2004, n.189** prevede punizioni e sanzioni per coloro che non rispettano tali diritti.

Ad esempio l'articolo 1, che contiene modifiche al codice penale, prevede tra l'altro:

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale

L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

L'articolo 2, che riguarda il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce, recita:

1. E' vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

Ricordiamo inoltre che, nel 2007, il 10 dicembre è stato proclamato Giornata Internazionale per i Diritti degli Animali